

La disciplina di trasparenza di operazioni e servizi bancari

Domenico Cascione

28 aprile 2026

INVESTIRE IN CULTURA FINANZIARIA: VALORE AL TUO FUTURO

*Disciplina di trasparenza e
servizi della Banca d'Italia
per le imprese*

1


Sommario

1. La «trasparenza bancaria»
2. I finanziamenti
3. L'apertura di credito
4. Focus: l'anatocismo

2

1. La trasparenza bancaria

 L'ECONOMIA
PER TUTTI
BANCA D'ITALIA PER LA CULTURA FINANZIARIA



3



OBIETTIVO

- **Comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti**
- **Saper confrontare le offerte del mercato**
- **Comportamenti trasparenti e corretti nei confronti dei clienti**



**La trasparenza
delle condizioni
offerte**

4



- **Semplificazione dei documenti**
- **Chiarezza del linguaggio**
 - **Indicatori sintetici di costo**



Gli strumenti della trasparenza bancaria

5

La fase pubblicitaria

Indicare in **modo chiaro** ai clienti i **tassi** di interesse, i **prezzi** e le altre **condizioni economiche** relative alle operazioni e ai servizi offerti



6

Prima di firmare il contratto, leggi attentamente

- **il foglio informativo**
(con condizioni generiche)
- **il documento di sintesi**
(con le condizioni specifiche applicate al cliente)



La fase precontrattuale

Uno strumento utile per **confrontare** le offerte di diversi intermediari

- **TAEG** per i finanziamenti

7

- Il contratto è redatto **per iscritto** e un esemplare è
- **consegnato ai clienti**



I contratti indicano il **tasso d'interesse** e ogni altro **prezzo e condizione praticati**, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora

Il contratto

8



Sono **nulle** le clausole contrattuali che prevedono **tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli** per l'imprenditore rispetto a **quelli pubblicizzati** nei fogli informativi o nel documento di sintesi



Ricordati di conservare tutta la documentazione!

9

Alla scadenza del contratto, o comunque almeno una volta all'anno, il cliente riceve una **comunicazione analitica** che fornisce una **completa e chiara informazione** sullo svolgimento del rapporto e un **quadro aggiornato delle condizioni economiche** applicate

Invio di un **rendiconto** e del **documento di sintesi** delle principali condizioni economiche

Nel corso del tempo...



10

Puoi fare **opposizione entro 60 giorni per iscritto** alla tua banca o intermediario

In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento

...e se non sono d'accordo?



11

... e se non trovo qualche documento?

Il **cliente**, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno **diritto di ottenere**, a proprie spese, **entro un congruo termine** e comunque non oltre novanta giorni, **copia della documentazione** inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati **solo i costi di produzione** di tale documentazione

12

Il c.d. Ius variandi



Le condizioni contrattuali possono **variare** solo:

- o in presenza di una **clausola approvata specificamente** dal cliente
- o al ricorrere di un **giustificato motivo**

- ✓ contratti a **tempo indeterminato**: modifica di **tassi, prezzi e condizioni**
- ✓ **altri contratti di durata** (es. mutui): esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse

13

Il c.d. Ius variandi



La variazione delle condizioni va comunicata espressamente in **forma scritta**:

1. con la formula «**Proposta di modifica unilaterale del contratto**»
2. con **preavviso minimo di due mesi**

Se le due condizioni non sono rispettate:
modifica **inefficace**, se sfavorevole per il cliente

14

Il recesso

○○○




✓ Il cliente ha **diritto di recedere** in ogni momento da un contratto a **tempo indeterminato**


✓ **senza penalità e senza spese**


✓ possono essere richieste **soltanto** le **spese** sostenute in relazione a **servizi aggiuntivi richiesti dal cliente** in occasione del recesso

15

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

2. I finanziamenti

 **L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA D'ITALIA PER LA CULTURA FINANZIARIA



16

I finanziamenti



...ho sempre **diritto** ad **ottenere** un **finanziamento** se non ho problemi di merito creditizio?

No...ma rispetto da parte dell'intermediario del principio di **buona fede** e **correttezza**!



17

Cosa è la surroga (o portabilità)?

...solo per micro-impres!



Possibilità di **trasferire** il **mutuo** presso un **altro intermediario**

- **senza spese o commissioni**
- da perfezionarsi entro 30 giorni

... collaborazione tra intermediari...

18

3. L'apertura di credito



19

Le aperture di credito



Oltre al tasso di interesse...

l'unico onere a carico del cliente è una **commissione onnicomprensiva** calcolata in **maniera proporzionale**

- rispetto alla **somma** messa a disposizione del cliente
- alla **durata** dell'affidamento

20

La commissione di istruttoria veloce (CIV)

Nei contratti di conto corrente e apertura di credito,

a fronte di **sconfinamenti** in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido

l'intermediario può richiedere, oltre al tasso di interesse,

la **commissione di istruttoria veloce** ...

...con che caratteristiche?



21

La commissione di istruttoria veloce (CIV)

- determinata in misura fissa
- espressa in **valore assoluto** e
- **commisurata ai costi dell'istruttoria**



22

4. FOCUS: l'anatocismo

L'ECONOMIA
PER TUTTI

BANCA D'ITALIA PER LA CULTURA FINANZIARIA



23



L'anatocismo: cosa è?

Anatocismo è il **calcolo degli interessi sugli interessi** che sono già maturati su una somma dovuta

Gli interessi maturati si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si "capitalizzano") ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi

24

Il divieto di anatocismo

Stessa periodicità nel conteggio degli **interessi debitori** (dovuti alla banca) e **interessi creditori** (ricevuti dalla banca) nei rapporti di conto corrente



Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla somma dovuta



25

Per le **aperture di credito in conto corrente** e per gli **sconfinamenti**:

- 1) gli **interessi debitori** sono conteggiati al 31 dicembre e divengono **esigibili il 1° marzo** dell'anno successivo
- 2) il **cliente può scegliere di autorizzare l'addebito degli interessi sul conto** al momento in cui questi divengono esigibili; solo in questo caso **gli interessi addebitati si fondono con il capitale (la somma dovuta) e iniziano a produrre a loro volta interessi**



26

**La disciplina di
trasparenza di
operazioni e servizi
bancari**

Domenico Cascione

28 aprile 2026

 **L'ECONOMIA
PER TUTTI**
BANCA D'ITALIA PER LA CULTURA FINANZIARIA



**Grazie per
l'attenzione!**